

# COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

## REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE

### C O S A P



### INDICE

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

## TITOLO II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

### CAPO 1°: OCCUPAZIONI

- Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 5 - Occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere
- Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere
- Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 11 - Affissioni
- Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari
- Articolo 13 - Altre occupazioni

### CAPO 2°: LA CONCESSIONE

- Articolo 14 - Richiesta di occupazione
- Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 16 - Durata
- Articolo 17 - Titolarità della concessione
- Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 19 - Obblighi del concessionario
- Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 22 - Limiti delle occupazioni
- Articolo 23 - Uso dell'area concessa
- Articolo 24 - Occupazioni abusive

## TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE

- Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 26 - Natura del Canone
- Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 28 - Classificazione delle strade
- Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e applicata del canone
- Articolo 30 - Durata dell'occupazione

Articolo 31 - Soggetto passivo  
Articolo 32 - Agevolazioni  
Articolo 33 - Esenzioni

#### TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 - Accertamento  
Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti  
Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee  
Articolo 37 - Norme comuni per il versamento  
Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento  
Articolo 39 - Riscossione coattiva  
Articolo 40 - Rimborsi  
Articolo 41 - Sanzioni  
Articolo 42 - Contenzioso

#### TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni finali  
Articolo 44 - Disposizioni Transitorie

#### ALLEGATI:

- A - Elenco di classificazione degli spazi ed aree pubbliche.
- B - Occupazioni permanenti.
- C - Occupazioni temporanee.

## **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1 - Definizioni**

### **1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:**

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazione di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità del versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone**

1. Il Responsabile del Servizio preposto cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego). Lo stesso funzionario determina nell'atto di concessione il canone dovuto e cura ogni operazione utile alla riscossione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo 1°- OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate comunque temporanee le occupazioni delle aree realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

#### **Articolo 5 - Occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

### **Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico-sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

### **Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

### **Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.

3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

### **Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione edilizia.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

### **Articolo 11 - Affissioni**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Articolo 12 - Occupazione con impianti pubblicitari**

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

### **Articolo 13 - Altre occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita autorizzazione, nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 14, comma 7.

## **Capo 2° : LA CONCESSIONE**

### **Articolo 14 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale, all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore, comunque, a 60 giorni per le occupazioni permanenti.
3. La domanda deve contenere, a pena di nullità:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentate;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questo, il tipo di attività che s'intende svolgere;
  - e) la durata e la frequenza della occupazione;
  - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
  - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.



5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

### **Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e dalle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 14;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della occupazione;
  - d) la misura dello spazio concesso;
  - e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
  - f) l'obbligo di osservare quanto stabilito dell'articolo 19.

4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita;
6. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - l'Occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio comunale;
8. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

### **Articolo 16 - Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

### **Articolo 17 - Titorità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione;

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o legale rappresentante, indicato dal concessionario.

### **Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti e temporanee sono rinnovabili alla scadenza;
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora abbia necessità di prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e d i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

### **Articolo 19 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 15;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

## **Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione disposta dal Comune, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

## **Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) se non rispetta, anche tramite i suoi collaboratori o dipendente, le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osserva le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti,
  - b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 17, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, fermo restando il rispetto dei termini di durata dell'occupazione concessa.
2. La concessione si estingue:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per rinuncia del concessionario;
  - c) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

- d) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica.
3. La decadenza o l'estinzione di cui ai commi precedenti non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

## **Articolo 22 - Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazione della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice stradale e relativo regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole e altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del codice della strada.
3. Nel centro abitato, fermo restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri uno.
4. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può utilizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

## **Articolo 23 - Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione comunale non assume responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

## **Articolo 24 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione.
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali, o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 41. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione e risulta comunque sempre dovuto il pagamento del canone nella misura prevista per analoghe occupazioni regolarmente concesse.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

## **Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1°- ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

#### **Articolo 26 - Natura del canone**

1. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata della occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola tipologia d'occupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.

## **Articolo 28 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.

## **Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore.  
In particolare la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.



5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq., del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

### **Articolo 30 - Durata dell'occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto per le singole tipologie di cui all'allegato B ad anno solare, indipendentemente dalla durata di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di cui all'allegato C a giorno.

### **Articolo 31 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti di verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione. L'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.

### **Articolo 32 - Agevolazione**

1. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni temporanee, sono ridotte:  
a) **del 80 per cento:**

- occupazioni realizzate da esercenti il commercio in occasione di sagre, feste o altre manifestazioni locali;
- occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero limitatamente agli spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione;
- occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

**b) del 50 per cento:**

- occupazioni di durata superiore a 30 giorni;
- occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni;

Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni permanenti e temporanee, sono ridotte del 50 per cento per occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata.
3. Le tariffe ordinarie del canone, sono maggiorate del 100 per cento per occupazioni permanenti realizzate tramite chioschi e simili.

### **Articolo 33 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone di concessione:

1. Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
2. Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere, le insegne, gli striscioni e ogni altro tipo di impianto pubblicitario, sebbene di privata pertinenza.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati.

4. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
5. Le occupazioni di aree cimiteriali.
6. Le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica.
7. Le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore a 24 ore.
8. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONSUL, di cui all'art. 10 del Dlgs. del 4/12/97, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.
9. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.
10. Le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio.
11. Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
12. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
13. Le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli.
14. Le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nonché le occupazioni realizzate con condutture sotterranee

- per uso privato come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di aereazione e simili ad uso privato.
15. Le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti.
  16. Le occupazioni per i parcheggi destinati ai portatori di handicaps.
  17. Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  18. Le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonché con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili.
  19. Le occupazioni con serbatoi e cisterne sotterranee private e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
  20. Le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
  21. Le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
  22. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato.
  23. Le occupazioni con passi carrabili.
  24. Le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività.

## **Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 34 - Accertamento**

1. L'accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento cura anche l'accertamento dell'entrata e , a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e , all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il pagamento nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione in variazione nella consistenza dell'occupazione medesima tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguita prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

### **Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 37 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

### **Articolo 37 - Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI CASTEL GUELFO - Servizio Tesoreria - CASTEL GUELFO (BO)", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato - BANCOMAT - da effettuarsi presso l'apposito Ufficio Comunale.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a L. 500.000.
3. Non si procede al recupero del canone e non si procede a restituzione dello stesso, qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 20.000.
4. Per occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche, commercianti in sede fissa, pubblici esercizi, produttori agricoli ed altre attività commerciali a cui l'occupazione sia strettamente connessa, in caso di variazioni nella titolarità della concessione a seguito di cessione di azienda, a qualsiasi titolo, il subentrante, previa apposita richiesta di volturazione dell'atto di concessione, subentra nei residui obblighi di pagamento del canone.

### **Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento**

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandoli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale, provvede alla pronuncia di decadenza della concessione e al recupero delle relative somme con le modalità previste al successivo art. 39;
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovute le sanzioni e gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

### **Articolo 39 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, o con le procedure previste nel R.D. 14/4/1910 N. 639.

### **Articolo 40 - Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato è tenuto a presentare entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

### **Articolo 41 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal Predetto Codice.
3. Le occupazioni abusive sono punite con l'applicazione di una indennità pari al canone dovuto in caso di occupazione autorizzata, maggiorato del 50% e considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e quelle abusive temporanee come effettuate 30 giorni prima della data del verbale di accertamento.

### **Articolo 42 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

:

### **Articolo 43 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del Regolamento.

### **Articolo 44 - Disposizioni transitorie**

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che alla data del 1° gennaio 1999 risultano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima per la misura unitaria pari a L. 1250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dalla applicazione della nuova tariffa.



**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

**CATEGORIA 1**

VIA DELL'ARTIGIANATO	
VIA BASOLI ANTONIO	
VIA CADUTI DELLA RESISTENZA	
VICOLO CAMPANILE	
VIA DEL CANALE	dal n. 2 al n. 14 e dal n. 1 al N. 5
VIA CASOLA LUIGI MARIA	
VIA CASONA	dal n. 2 al n. 12 e dal n. 1 al n. 7
PIAZZA COSTA ANDREA	
VIA 2 AGOSTO 1980	
VIA DUE GIUGNO	
VIA FORNACE	
VIA GRAMSCI ANTONIO	
VIA DELL'INDUSTRIA	
VIA LAVORO	
VIA MACELLO	
VIA MAESTRI DEL LAVORO	
VICOLO MALVEZZI	
VIALE MARCONI GUGLIELMO	
VIA MOLINO	dal n. 1 al n. 19 e dal n. 2 al n. 4
VIA MURA	
VIA NADI GASPARE	
VICOLO NUOVO	
VIA ROMA	
P.ZZA XX SETTEMBRE	
LARGO XXV APRILE	
VIA VIAGGI	
VIA VOLTA ALESSANDRO	
VIA ZACCHIROLI	

**CATEGORIA 2**

VIA BOARA	
VIA BOCCA DI LUPO	
VIA BRINA	
VIA DEL CANALE	dal n. 16 in poi e dal n. 7 in poi
VIA CASONA	dal n. 14 in poi e dal n. 9 in poi
VIA CHIUSA	
VIA CROCETTA	
VIA FANTUZZA	
VIA GEMINIANA	
VIA GRAFFIO	
VIA LUNGAROLA	
VIA MADONNA DI POGGIO	
VIA MEDESANO SUPERIORE	dal n. 1 al 15 e dal n. 2 al n. 10
VIA MEDESANO INFERIORE	dal n. 66 al n. 90
VIA MODONI	
VIA MOLINO	dal n. 21 alla fine e da n. 6 alla fine
VIA MONTANARA	
VIA PALAZZINA	
VIA PICCHIO	dal n. 17 in poi e dal n. 4 in poi
VIA POGGIO	dal n. 1 al n. 3 e dal n. 2 al n. 6
VIA RIPOLA	
VIA RONDONE	
VIA SALAROLA	
VIA SANTA CROCE	
VIA VALENTINO	
VIA VECCHIA S. VITALE	
VIA VELLANEDA	
VIA VIAZZA	
VIA VIOLA DEI CONTI	

**OCCUPAZIONI PERMANENTI****TARIFFE ORDINARIE CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA OCCUPATA**

<b>Fattispecie</b>	<b>Percentuale tariffa</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Tariffa cat. 1 €</b>	<b>Tariffa cat. 2 €</b>
Occupazioni di suolo pubblico	100%	mq/aa	19,63157	11,54798
Edicole, chioschi e simili	200%	mq/aa	39,26312	23,09596
Ombrelloni, tavolini e sedie (occup. eseguite da pubblici esercizi)	100%	mq/aa	19,63157	11,54798
Esposizione di merci all'esterno dei negozi (occup. eseguite da esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa)	100%	mq/aa	19,63157	11,54798
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico	50%	ml/aa	9,815783	5,77399
Occupazioni con apparecchi automatici	100%	mq/aa	19,63157	11,54798

**OCCUPAZIONE TEMPORANEE**

**TARIFFE ORDINARIE CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA OCCUPATA**

<b>Fattispecie</b>	<b>Percentuale tariffa</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Tariffa cat. 1 €</b>	<b>Tariffa cat. 2 €.</b>
Occupazioni di suolo pubblico	100%	mq/gg	1,15479	0,86610
Ombrelloni, tavolini e sedie (occup. eseguite da pubblici esercizi)	50%	mq/gg	0,57740	0,43305
Banchi di vendita su aree pubbliche (occup. eseguite da venditori ambulanti)	50%	mq/gg	0,57740	0,43305
Esposizione di merci all'esterno dei negozi (occup. eseguite da esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa)	50%	mq/gg	0,57740	0,43305
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	50%	mq/gg	0,57740	0,43305
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti suolo pubblico	50%	mq/gg	0,57740	0,43305
Manifestazioni politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero	20%	mq/gg	0,23096	0,17322
Spettacoli viaggianti	20%	mq/gg	0,23096	0,17322
Occupazioni realizzate da esercenti il commercio in occasione di sagre, fiere o altre manifestazioni locali	20%	mq/gg	0,23096	0,17322

**RIDUZIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**A) del 50 per cento:**

- occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni.

**B) del 50 per cento:**

- occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.